



Potrebbe essere contrario al diritto dell'Unione il divieto di diffondere, nell'ambito di programmi televisivi tedeschi trasmessi a livello nazionale, delle pubblicità a livello esclusivamente regionale

Infatti, è possibile, da un lato, che tale divieto assoluto vada al di là di quanto necessario per garantire il pluralismo dell'offerta di programmi televisivi, riservando i proventi della pubblicità televisiva regionale alle emittenti regionali e locali, e, dall'altro, che esso comporti una disparità inammissibile tra le emittenti televisive nazionali e i fornitori di servizi di pubblicità su Internet

La società di diritto austriaco Fussl Modestraße Mayr GmbH gestisce un gruppo di negozi di moda ubicati in Austria e nel Land di Baviera (Germania). Nel 2018 essa ha concluso un contratto con la SevenOne Media GmbH, l'impresa di commercializzazione dell'emittente televisiva tedesca ProSiebenSat.1. Detto contratto aveva ad oggetto la diffusione, nel solo Land di Baviera, di pubblicità nell'ambito di programmi dell'emittente nazionale ProSieben.

Tuttavia, la SevenOne Media ha rifiutato di eseguire tale contratto. Infatti, dal 2016, un accordo statale stipulato dai Länder vieta alle emittenti televisive di inserire, nelle loro trasmissioni nazionali, pubblicità televisive la cui diffusione sia limitata a un livello regionale. Tale divieto mira a riservare i proventi della pubblicità televisiva regionale alle emittenti televisive regionali e locali, in tal modo garantendo loro una fonte di finanziamento e, pertanto, la loro sostenibilità, affinché esse possano contribuire al pluralismo dell'offerta dei programmi televisivi. Il divieto è accompagnato da una «clausola di apertura» che consente ai Länder di autorizzare la pubblicità regionale nell'ambito di trasmissioni nazionali.

In tali circostanze, il Landgericht Stuttgart (Tribunale del Land, Stoccarda, Germania), investito di una controversia relativa all'esecuzione del contratto in causa, si interroga sulla conformità di tale divieto con il diritto dell'Unione.

Tale causa dà modo alla la Corte, in particolare, di applicare taluni principi sanciti dalla sua giurisprudenza in materia di libera prestazione di servizi nonché di interpretare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nel contesto particolare di un divieto di pubblicità regionale sulle emittenti televisive nazionali. Una siffatta analisi non può non considerare l'esistenza di servizi pubblicitari forniti su piattaforme Internet che possono costituire una concorrenza per i media tradizionali.

Giudizio della Corte

In primo luogo, per quanto riguarda la direttiva sui servizi di media audiovisivi¹, la Corte rileva che l'articolo 4, paragrafo 1, di quest'ultima, ai sensi del quale gli Stati membri hanno la facoltà, a determinate condizioni, di prevedere norme più particolareggiate o più rigorose nei settori coordinati da tale direttiva, al fine di garantire la tutela degli interessi dei telespettatori, non trova applicazione nel caso di specie. Infatti, sebbene il divieto di cui trattasi rientri in un settore disciplinato dalla direttiva, vale a dire quello della pubblicità televisiva, esso riguarda però una

¹ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU 2010, L 95, pag. 1).

materia specifica che non è disciplinata da uno dei suddetti articoli né, del resto, persegue l'obiettivo di tutela dei telespettatori. Di conseguenza, essa non può essere qualificata come norma «più particolareggiata» o «più rigorosa» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva, cosicché detta disposizione non osta a un simile divieto.

In secondo luogo, per quanto riguarda la conformità del divieto in questione alla libera prestazione di servizi garantita dall'articolo 56 TFUE, la Corte constata, anzitutto, che un siffatto divieto comporta una restrizione a tale libertà fondamentale a danno sia dei prestatori di servizi pubblicitari, vale a dire le emittenti televisive, sia dei destinatari di tali servizi, ossia gli inserzionisti, in particolare quelli stabiliti in altri Stati membri. Inoltre, per quanto riguarda la giustificazione di tale restrizione, la Corte ricorda che la tutela del pluralismo dell'offerta dei programmi televisivi può costituire una ragione imperativa di interesse generale. Infine, per quanto riguarda la proporzionalità della restrizione, la Corte ricorda che, certamente, l'obiettivo della tutela del pluralismo dei media, in quanto connesso al diritto fondamentale alla libertà d'espressione, riserva alle autorità nazionali un ampio potere discrezionale. Tuttavia, il divieto in questione deve essere idoneo a garantire il conseguimento di tale obiettivo e non andare al di là di quanto necessario per ottenerlo.

A tal riguardo, la Corte rileva, da un lato, che il divieto di cui trattasi potrebbe essere inficiato da incoerenza per il fatto – che deve essere oggetto di verifica del giudice nazionale – che esso si applica ai soli servizi pubblicitari forniti dalle emittenti televisive e non ai servizi pubblicitari, in particolare lineari, forniti su Internet. Potrebbe, infatti, trattarsi di due tipi di servizi concorrenti sul mercato tedesco della pubblicità idonei a presentare lo stesso rischio per la salute finanziaria delle emittenti televisive regionali e locali e, quindi, per l'obiettivo della tutela del pluralismo dei media ². Dall'altro, per quanto riguarda la necessità del divieto, la Corte osserva che una misura meno restrittiva potrebbe risultare dall'attuazione effettiva del regime di autorizzazione a livello dei Länder previsto dalla «clausola di apertura». Tuttavia, spetta al giudice nazionale verificare se tale misura a priori meno restrittiva possa essere effettivamente adottata ed attuata in modo da garantire che, in concreto, l'obiettivo perseguito possa essere raggiunto.

In terzo luogo, per quanto riguarda la libertà di espressione e d'informazione quale garantita dall'articolo 11 della Carta, la Corte constata che essa non osta a un divieto di pubblicità regionale sulle emittenti televisive nazionali, come quello contenuto nella misura nazionale di cui è causa. In effetti, tale divieto deriva essenzialmente da un bilanciamento tra, da un lato, la libertà di espressione a carattere commerciale delle emittenti televisive nazionali e degli inserzionisti, e, dall'altro, la tutela del pluralismo dei media su scala regionale e locale. Pertanto, legittimamente il legislatore tedesco ha potuto considerare, senza superare il notevole margine di discrezionalità ad esso spettante in detto contesto, che la salvaguardia dell'interesse pubblico dovesse prevalere sull'interesse privato delle emittenti televisive nazionali e degli inserzionisti.

In quarto luogo, la Corte dichiara che neppure il principio di parità di trattamento, sancito dall'articolo 20 della Carta, osta al divieto di cui trattasi, nei limiti in cui esso non comporti una disparità di trattamento tra le emittenti televisive nazionali e i fornitori di pubblicità, in particolare lineari, su Internet per quanto riguarda la diffusione di pubblicità al livello regionale. A tal riguardo, spetta al giudice nazionale verificare se la situazione delle emittenti televisive nazionali e quella dei fornitori di servizi pubblicitari, in particolare lineari, su Internet per quanto riguarda la fornitura di servizi di pubblicità regionale siano significativamente diverse sotto il profilo degli elementi che caratterizzano le loro rispettive situazioni, ossia, in particolare, le consuete modalità di utilizzo dei servizi pubblicitari, il modo in cui sono forniti o ancora il contesto normativo in cui si inseriscono.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale

Le circostanze del procedimento principale sono, a tal riguardo, sostanzialmente analoghe a quelle che hanno dato luogo alla sentenza del 17 luglio 2008, Corporación Dermoestética, [C-500/06](#) (si veda altresì il comunicato stampa n. [56/08](#)).

risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106